

STATUTO
della Associazione di volontariato
"DALLA TERRA ALLA LUNA ONLUS"

E' costituita la Associazione di volontariato "Dalla terra alla luna ONLUS", essa ha sede in Ferrara, viale Certosa n° 27.

La Associazione non ha finalità di lucro e le attività degli associati sono svolte in modo spontaneo. Il funzionamento della associazione è disciplinato dal seguente regolamento:

SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE

Essere un aiuto concreto a quelle famiglie, socie e non, che si trovino ad affrontare "l'autismo o altre sindromi da alterazione globale dello sviluppo psicologico" e che abbiano bisogno di confrontarsi con altre situazioni simili. Per questi scopi essa potrà:

- a) promuovere formazione/informazione a favore di tutti coloro che in qualche modo lavorano a contatto di soggetti con le patologie suddette;
- b) fornire gratuitamente servizi che ne facilitino l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo;
- c) fornire gratuitamente sostegno extra scuola come integrazione al lavoro degli operatori del servizio pubblico.

SOCI

I soci si distinguono in soci fondatori e soci ordinari: sono soci fondatori quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della associazione; sono soci ordinari coloro che, interessati agli scopi ed alle attività della associazione, prestano per essa la loro attività di volontariato.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni ed alle attività dalla stessa organizzate.

I soci sono tenuti:

- a) alla osservanza del presente statuto, degli altri regolamenti interni e di tutte le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- b) a frequentare l'associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- c) a mantenere comportamenti cordiali ed amichevoli all'interno dei locali dell'associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le ispirazioni che ne animano l'attività;
- d) al pagamento della quota associativa annuale e dei contributi associativi obbligatori.

ADESIONE E DECADENZA DEI SOCI

Possono Essere soci dell'associazione tutti coloro che manifestano la loro volontà di esserlo, che svolgono attività gratuita ai soli fini di solidarietà e condividono gli scopi della associazione: previa richiesta scritta dell'interessato la sua ammissione è deliberata dal consiglio direttivo, la adesione è rinnovata annualmente tramite il versamento della quota annuale secondo le modalità ed i tempi stabiliti dal consiglio direttivo.

I soci possono decadere per i seguenti motivi:

- dimissioni volontarie comunicate per iscritto al consiglio direttivo;
- per decisione inappellabile del consiglio direttivo qualora al socio siano addebitabili comportamenti incompatibili con gli scopi della associazione;
- per decisione inappellabile del consiglio direttivo quando sia accertata la volontaria prolungata assenza del socio alle attività della associazione;
- per ogni altro caso di incompatibilità stabilito dalla legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi della associazione sono:

- 1) la assemblea dei soci;
- 2) il consiglio direttivo;
- 3) il presidente.

ASSEMBLEA

L'assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria, le assemblee hanno luogo nella sede della associazione o in altro luogo del territorio nazionale, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

L'assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta l'anno, entro il 30 di aprile dell'anno successivo a quello di competenza per la approvazione del bilancio consuntivo annuale. Le assemblee sono convocate, in ogni caso, qualora particolari esigenze lo richiedano e comunque quando ne faccia richiesta il consiglio direttivo o almeno 1/10 più uno dei soci.

La convocazione avviene, con indicazione del luogo, del giorno e dell'ora e del relativo ordine del giorno, con apposito avviso inviato con lettera raccomandata, messaggio di posta elettronica, telefax, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione in apposita bacheca, presso la sede sociale, almeno 15 (quindici) giorni prima della assemblea; l'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la universalità dei soci.

Non sono ammessi al voto soci non in regola con il pagamento delle quote sociali e dei contributi annuali deliberati dal consiglio direttivo.

La assemble ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci; l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci.

Le assemblee ordinarie e straordinarie deliberano con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Non sono ammesse deleghe a terzi per la partecipazione alle assemblee.

Le assemblee ordinarie e straordinarie eleggono al loro interno il presidente dell'assemblea ed il segretario verbalizzante. Spetta al presidente della assemblea dirigere e regolare gli interventi e le discussioni nonché stabilire le modalità e l'ordine delle votazioni e deliberazioni dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria:

- a) elegge, tra i candidati, i membri del consiglio direttivo;
- b) delibera, su proposta del consiglio direttivo, sulle linee generali del programma e di indirizzo della associazione e sui regolamenti per il suo funzionamento;
- c) stabilisce, su proposta del consiglio direttivo, l'importo annuale delle quote associative e dei contributi associativi obbligatori;
- d) decide sugli eventuali ricorsi di esclusione da socio promossi dal consiglio direttivo.
- e) Approva il bilancio consuntivo annuale predisposto dal consiglio direttivo;
- f) Delibera su ogni altro argomento che non rientri nella competenza della assemblea straordinaria.

La assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni statutarie, sullo scioglimento della associazione e sulla conseguente devoluzione del patrimonio sociale e su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla Legge.

Tutte le deliberazioni devono essere portate a conoscenza dei soci, ancorché non intervenuti. La pubblicità delle delibere si attua mediante affissione del relativo verbale presso la sede sociale; le delibere, prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto, obbligano tutti i soci dell'associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti al voto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) membri; i consiglieri sono scelti esclusivamente fra i soci della associazione, restano in carica a tempo indeterminato e decadono dalla carica per i seguenti motivi

- a) Dimissioni volontarie del consigliere;
- b) revoca deliberata dalla maggioranza degli altri consiglieri in caso di comportamenti incompatibili con le finalità della

Associazione;

- c) per inadempienza agli obblighi assunti nei confronti della Associazione e del consiglio direttivo e, comunque, riferibili a fattispecie rilevanti come danno sociale.

Nel caso i cui non si formi una maggioranza di consiglieri utile per deliberare nel merito, la decisione è demandata al presidente del consiglio direttivo.

Nel caso in cui i consiglieri in carica dovessero risultare in numero inferiore al minimo di 3 (tre), decadono automaticamente dalla carica anche i restanti consiglieri; di conseguenza, per iniziativa del presidente, di un consigliere o di almeno 1/10 (un decimo) dei soci è convocata la assemblea ordinaria per provvedere alla nomina di un nuovo consiglio direttivo.

Le riunioni del consiglio direttivo sono convocate, quando l'organizzazione ed il normale proseguimento delle attività statutarie lo richieda, dal presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri in carica. Dette riunioni sono tenute presso la sede dell'associazione o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione.

Le convocazioni del consiglio direttivo possono essere effettuate a mezzo di comunicazione scritta, messaggio di posta elettronica, fax, ovvero mediante affissione dell'avviso di convocazione nella bacheca della sede sociale, almeno sette giorni prima della data fissata, con la indicazione degli argomenti da trattare, della data, dell'ora e del luogo in cui si terrà la riunione. Il consiglio risulta regolarmente costituito con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri; le deliberazioni del consiglio vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo ha tutte le facoltà e i poteri necessari per il conseguimento dei fini della associazione e per la gestione della associazione stessa che non siano dalla legge o dallo statuto espressamente riservati all'assemblea dei soci: il consiglio direttivo ha quindi tutte le facoltà e i poteri necessari per poter deliberare il compimento di ogni atto, anche costitutivo, modificativo e/o estintivo di diritti sul patrimonio associativo, nonché lasciti, donazioni o conferimenti ad altri enti, aventi la qualifica di associazione di volontariato, onde favorire l'esercizio delle attività statutarie.

Il consiglio direttivo può delegare alcune specifiche funzioni o incarichi al presidente o ad altri consiglieri determinando i limiti di tale delega; potrà nominare anche uno o più responsabili scientifici, conferire procure a soci o a terzi per specifiche attività, concordando i termini delle collaborazioni, determinando i limiti temporali e di spesa. Il consiglio direttivo può istituire

commissioni di lavoro per lo svolgimento dei fini sociali e per lo sviluppo di specifici programmi, predeterminandone tempi ed oneri di massima.

Il consiglio direttivo, in tempo utile per la convocazione dell'assemblea annuale ordinaria dei soci, predispone il bilancio consuntivo annuale, corredato da apposita relazione sull'attività svolta nell'esercizio e lo deposita presso la sede della associazione almeno 15 giorni prima dell'assemblea che delibererà n merito.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il presidente del consiglio direttivo, è nominato dal consiglio con voto favorevole delle maggioranza dei consiglieri, rappresenta l'associazione in ogni atto, anche giudiziale, nei rapporti con i soci e con i terzi cui sia stato delegato dal consiglio direttivo stesso; può adottare, in caso di necessità ed urgenza, a tutela della Associazione, provvedimenti di straordinaria amministrazione, salvo riferirne al primo consiglio direttivo per la necessaria ratifica.

Il Presidente resta in carica a tempo indeterminato e decade per le stesse cause previste per la decadenza degli altri consiglieri. In caso di sua assenza prolungata potrà essere nominato un vice presidente avente esclusivamente poteri di ordinaria amministrazione : detto vice presidente sarà scelto fra i consiglieri, eletto con voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti e decadrà dalla carica automaticamente, per la ripresa delle funzioni del presidente in carica o per la nomina di un nuovo presidente effettivo.

FONDO ASSOCIATIVO

Le entrate della Associazione sono costituite da:

- a) contributi dei soci aderenti
- b) contributi di privati, anche anonimi, sia nella forma di denaro che di altri beni
- c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche finalizzati a sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
- d) contributi di organismi internazionali
- e) rimborsi derivanti da convenzioni
- f) entrate derivate da attività commerciali occasionali, marginali, nel corso di manifestazioni appositamente organizzate per la raccolta di fondi
- g) donazioni e lasciti testamentari
- h) rendite derivanti da beni mobili e immobili pervenuti alla Associazione.

Il fondo associativo non può essere destinato a finalità diverse da quelle per cui la Associazione è stata costituita ed è indivisibile

finchè dura l'associazione.

I soci dimissionari o radiati non possono pretendere una quota del patrimonio dell'associazione o il rimborso di contributi sociali versati in precedenza.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Lo scioglimento della associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria per i seguenti motivi:

- a) conseguimento dell'oggetto sociale o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
- b) impossibilità del funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il perseguimento dei propri fini;
- c) ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'associazione e/o impedire lo svolgimento delle attività statutarie.

In caso di scioglimento della associazione, per qualunque causa, l'assemblea straordinaria deciderà anche in merito alla destinazione dell'eventuale patrimonio residuo disponendo la devoluzione ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, salvo diversa destinazione eventualmente imposta per Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente statuto risulteranno applicabili le disposizioni dettate in materia dal codice civile, delle norme di legge attuali e future in materia di associazioni di volontariato.